



Unione dei Comuni Gallura

Arzachena, La Maddalena, Palau, S. Antonio di Gallura e Telti

DETERMINAZIONE del DIRETTORE GENERALE N. 54 DEL 15-04-2015

Ufficio CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Oggetto:	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI GALLURA E DEL COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA - CIG 62201863DE.
-----------------	---

N° 54 del Registro delle Determinazioni

Richiamati:

- la delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Gallura n. 7 del 05/11/2014, è stata istituita la Centrale Unica di Committenza per appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. n 163/2006;
- la delibera di Consiglio del comune di Sant'Antonio di Gallura n. 27 del 27/11/2014 con cui il comune aderiva alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Gallura;
- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Gallura, ns. prot. 620 del 25.11.2014, con cui la Dr.ssa Barbara Pini, Segretario e Direttore Generale dell'Unione, viene nominata Dirigente Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
- le seguenti determinazioni a contrarre con cui si demanda alla Centrale Unica di Committenza la procedura pubblica per l'individuazione del Broker assicurativo:
 - Unione dei Comuni Gallura nr. 52 del 10.04.2015
 - Comune di Sant'Antonio di Gallura nr. 11 del 14.04.2015;
- il decreto prot. 234 del 15/04/2015 del dirigente della Centrale Unica di Committenza con il quale si nomina la Dr.ssa Barbara Pini R.U.P per la procedura in oggetto;
- il D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare gli artt.:
 - 11, comma 2, che recita testualmente "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
 - 125, ove si prevede che possano essere acquistati in economia, mediante cottimo fiduciario o amministrazione diretta, beni e servizi per un importo inferiore a € 200.000,00, ed in particolare il comma 11 secondo cui per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto;
- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 192 secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
 - il fine che si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto , la forma , le clausole essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente;

considerato che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti



con le compagnie assicuratrici, tali da non permettere un approccio diretto della materia, nella sua specificità tecnica e interpretativa;

- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo;
- l'apporto del broker appare utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, risulta in grado di valutare e studiare le necessità del comune e di sottoporre all'ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa, hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso ai broker assicurativi, qualora le stesse amministrazioni pubbliche non dispongono al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

verificato che il servizio in oggetto è compreso nell'allegato II A del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

ritenuto opportuno provvedere all'affidamento del servizio di brokeraggio mediante attivazione di procedura aperta mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

preso atto degli schemi dei documenti di gara, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale e consistenti in:

1. schema di avviso pubblico;
2. disciplinare di Gara;
3. domanda di ammissione e suoi allegati
4. modulo " Offerta Economica"

dato atto che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, è stato richiesto all'AVCP per la stipula della suddetta polizza il seguente CIG: 62201863DE;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano,

1. di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, l'allegato schema di avviso pubblico, e i suoi sopraccitati allegati, finalizzato all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
3. di indire procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell'allegato capitolato e dell'allegato avviso pubblico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell'unione dei Comuni Gallura e del



Comune di Sant'Antonio, dando atto che il R.U.P. per la presente procedura è la Dr.ssa Barbara Pini.

4. di dare atto che gli oneri di sicurezza da interferenza sono pari a zero.

IL DIRETTORE GENERALE
PINI BARBARA



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 16.04.15 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Palau,

IL SEGRETARIO GENERALE
PINI BARBARA

